



Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE N. 239

Presentata dai Consiglieri **Camber, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Marini, Pedicini**

<<Norme urgenti in materia di assegni alle famiglie degli allievi delle scuole paritarie e proroga del termine di presentazione delle domande>>

Presentata il 20 marzo 2007

Signor Presidente, Signori Consiglieri

l'articolo 6 comma 1 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (legge finanziaria regionale 2007) sono state introdotte alcune modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991 n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), la quale come noto prevede la concessione di contributi alle famiglie per l'abbattimento delle rette per la frequenza degli allievi delle scuole non statali, paritarie e senza fini di lucro.

In particolare è stato sostituito il comma 3 della legge n. 14/1991, introducendo un criterio di esclusione dalla concessione del contributo dei nuclei familiari che abbiano un reddito di 52.000 euro misurate sulla base dell'indicatore di situazione economica (ISE) definito ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La normativa precedente stabiliva che erano ammessi a contributo i nuclei familiari il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non superasse l'importo di 100 milioni di vecchie lire, aumentato di 5 milioni per ogni persona del nucleo familiare priva di reddito. Oltretutto tale importo veniva annualmente aggiornato sulla base dell'indice ISTAT.

In conseguenza di quanto sopra si è venuta a creare una grave disparità in quanto non viene tenuto in alcun conto la composizione del nucleo familiare: vi possono essere dei casi in cui con il nuovo regolamento una famiglia con 6 figli e un parametro ISE di 52.001 Euro si vede esclusa dal contributo mentre una famiglia con un solo figlio e un parametro ISE di 51.999 Euro e' ammessa.

La situazione di disparità fra la nuova e la vecchia normativa viene ben illustrata dalla sottoindicata tabella dove si pongono a confronto i limiti di reddito IRPEF in vigore lo scorso anno (importo aggiornato con Decreto presidente della Regione n. 27/Pres del 9 febbraio 2006) e il nuovo limite di reddito ISE generalizzato in vigore quest'anno.

N. persone prive di reddito nell'ambito del nucleo familiare	VECCHIO LIMITE DI REDDITO IRPEF	NUOVO LIMITE DI REDDITO ISE
1	58.539,48	52.000,00
2	61.224,78	52.000,00
3	63.910,08	52.000,00
4	66.595,38	52.000,00
5	69.280,68	52.000,00
6	71.965,98	52.000,00
7	74.651,28	52.000,00
8	77.336,58	52.000,00

Per porre rimedio alla evidente disparità creata dalla norma si propone la modifica del testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1/2007, riscrivendo interamente il testo togliendo il

riferimento al limite ISE e modificandolo in limite ISEE **(indicatore di situazione economica equivalente)**. Tale valore infatti tiene conto del parametro della composizione del nucleo familiare. Viene lasciato inalterato il valore del limite in 52.000 in quanto ritenuto sufficientemente elevato e coerente con i limiti di reddito in vigore in precedenza e, come visto, ancora da aggiornare per l'anno in corso con l'indice ISTAT.

A seguito della modifica normativa introdotta e tenuto conto che il termine per la presentazione è annualmente fissato al 31 marzo, con l'articolo 2 si è stabilito di prorogare – per l'anno in corso - il termine di presentazione al 30 aprile, autorizzando altresì la sanatoria per le domande pervenute con le modalità previste dalla normativa previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 1.

CAMBER

GOTTARDO

VALENTI

GALASSO

ASQUINI

BLASONI

MARINI

PEDICINI

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 239

<<Norme urgenti in materia di assegni alle famiglie degli allievi delle scuole paritarie e proroga del termine di presentazione delle domande>>

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Gli assegni sono concessi agli alunni appartenenti a nuclei familiari le cui condizioni di reddito, riferite all'anno immediatamente precedente e misurate sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superano il livello di 52.000 euro. L'assegno spetta nella misura massima stabilita ai sensi del comma 2 ai soggetti il cui valore ISEE non supera la media ponderata tra i valori ISEE dei beneficiari ammessi in graduatoria. Per i rimanenti soggetti ammessi in graduatoria, l'assegno spetta in misura ridotta fino a tre quarti a coloro che presentano un valore ISEE non superiore alla media ponderata tra i valori ISEE dei soggetti stessi o in misura ridotta fino alla metà in tutti gli altri casi.>>

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione si provvede annualmente entro il 28 febbraio ad aggiornare l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al comma 3.>>

c) il comma 4 è soppresso.>>

Art. 2

(Proroga del termine per la presentazione delle domande)

1. Per il corrente anno il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è fissato per il giorno 30 aprile 2007.

2. Sono fatte salve le domande di contributo presentate con le modalità previste dalla normativa previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 1.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 239

<<Norme urgenti in materia di assegni alle famiglie degli allievi delle scuole paritarie e proroga del termine di presentazione delle domande>>

TESTI NOTIZIALI

Articolo 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 è il seguente:

Art. 6

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

<<3. Gli assegni sono concessi agli alunni appartenenti a nuclei familiari le cui condizioni di reddito, riferite all'anno immediatamente precedente e misurate sulla base dell'indicatore di situazione economica (ISE) definito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superano il livello di 52.000 euro. L'importo effettivo dell'assegno da concedere ai beneficiari ammessi e' determinato tenendo conto del valore del rispettivo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo 109/1998. L'assegno spetta nella misura massima stabilita ai sensi del comma 2 ai soggetti il cui valore ISEE non supera la media ponderata tra i valori ISEE dei beneficiari ammessi in graduatoria. Per i rimanenti soggetti ammessi in graduatoria, l'assegno spetta in misura ridotta fino a tre quarti a coloro che presentano un valore ISEE non superiore alla media ponderata tra i valori ISEE dei soggetti stessi o in misura ridotta fino alla meta' in tutti gli altri casi.>>;

b) il comma 3 bis e' sostituito dal seguente:

<<3 bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione si provvede annualmente entro il 28 febbraio ad aggiornare l'indicatore di situazione economica (ISE) di cui al comma 3.>>;

c) il comma 4 e' soppresso.